PROVINCIA DI TORINO



COMUNE DI FENESTRELLE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 25.06.2003

MERCATO SETTIMNALE. SPOSTAMENTO E REISTITUZIONE AI SENSI DELLA L.R. 28/1999, D.C.R. 626-3799 DEL 1.3.2000 E D.G.R. 32-2642 DEL 2.4.2001. DETERMINAZIONI IN MERITO.

L'anno duemilatre, addì venticinque del mese di giugno, alle ore 20,45 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco - con avvisi scritti e recapitati a norma di legge - si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

GIRAUDO Livio

PASSET Mauro

TOJA Sonia

BOREL Giorgio

BLANC Luca

OSELLA Claudio

HERITIER Silvano

RICHIARDONE Claudio

CONTE Gian-Piero

MANFREDINI Viller

BLANC Roberto

SAMUEL Elisa

MERLIN Ezio

Dei suddetti Consiglieri sono assenti giustificati i Signori: OSELLA Claudio, MANFREDINI Viller e MERLIN Ezio.

Assume la presidenza il Sindaco Sig. GIRAUDO Livio.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale SOLARO Dr. Graziano.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: MERCATO SETTIMANALE – SPOSTAMENTO E REISTITUZIONE AI SENSI DELLA L.R. 28/1999, D.C.R. 626-3799 DEL 01/03/2000 E D.G.R. 32-2642 DEL 02/04/2001. DETERMINAZIONI IN MERITO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale del 05.07.1986, n. 81, avente per oggetto "Spostamento del mercato ambulante";

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 383 del 10.10.2001, con la quale si ordinava il trasferimento in via eccezionale del mercato in Piazza della Fiera per motivi di sicurezza e ordine pubblico;

Dato atto che non sussistono più motivi di sicurezza tali da non consentire il posizionamento del mercato nell'area antistante la Caserma dei Carabinieri in Via Martiri della libertà;

Ritenuto opportuno provvedere al riposizionamento del mercato domenicale nel luogo originario, Viale Martiri della Libertà, come da planimetria allegata al presente, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria;

Vista la D.G.R. 32-2642 del 02/04/2001 avente per oggetto "Commercio su area pubblica. Criteri di Giunta Regionale ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e dell'art. 11 della L.R. 12 novembre 1999, n.28";

Vista l'attuale organizzazione dell'attuale sistema commerciale su area pubblica;

Vista la L.R. 12 novembre 1999, n.28;

Vista la D.C.R. 626-3799 del 01/03/2000 e precisamente l'art. 3 comma 3 lettera a);

Vista la DGR n. 32-2642 e precisamente titolo III capo I punto 1;

Visto il decreto legislativo 114/1998;

Dato atto che i diritti acquisiti dagli operatori commerciali titolari di concessione di posteggio vengono rispettati;

Ritenuto opportuno provvedere a regolamentare lo svolgimento del mercato;

Ritenuto opportuno fissare i canoni di concessione posteggi nel seguente modo:

- concessioni annuali aventi validità decennale € 170,00 con abbattimento del 50% per i produttori agricoli;
- concessioni temporanee giornaliere, spuntasti, € 11,00 con abbattimento del 50% per i produttori agricoli;

Udita l'ampia è articolata relazione del Sindaco;

Udito l'intervento del Consigliere BLANC Roberto il quale sostiene che da un incontro informale avuto con un funzionario della Prefettura di Torino era emersa l'opportunità di posizionare il mercato comunale in una zona che fosse distante dalla Caserma dei Carabinieri;

Udita la risposta del Sindaco il quale dice che i Carabinieri hanno confermato che non sussistono più problemi al posizionamento del mercato davanti alla Caserma;

Udito l'intervento del Consigliere BLANC Roberto il quale si dice favorevole all'istituzione del mercato nella zona indicata, ma ribadisce quanto detto in precedenza;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- Lo spostamento del mercato settimanale domenicale dall'attuale posizione in via eccezionale in Piazza della Fiera – Capoluogo alla posizione originaria in Viale Martiri della Liberta, - Capoluogo, come da planimetria allegata facente parte integrante della presente delibera, nonché la sua contemporanea reistituzione, ai sensi della L.R. 28/99, D.C.R. 626-3799 del 01/03/200 e D.G.R. 32-2642 del 02/04/2001;
- 2. Che detta manifestazione venga svolta nel seguente periodo: Domenica mattina;
- 3. Di approvare il Regolamento Comunale per lo svolgimento del Mercato Settimanale costituto da n. 22 articoli che si allega come parte integrante alla presente deliberazione;
- 4. Di fissare i canoni di concessione posteggi nel seguente modo:
 - concessioni annuali aventi validità decennale € 170,00 con abbattimento del 50% per i produttori agricoli;
 - concessioni temporanee giornaliere, spuntasti, € 11,00 con abbattimento del 50% per i produttori agricoli;
- 5. Di applicare i canoni sopra menzionati a partire dal 01.07.2003.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riconosciuta l'urgenza di provvedere in merito;

Visto l'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Con voti unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, dal. 5 1 UC. 2003, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. IL SEGRETARIO COMUNALE La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

East Kink





REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI FENESTRELLE

COMUNITA' MONTANA VALLI CHISONE E GERMANASCA PROVINCIA DI TORINO

H000 FENESTRELLE : VIA ROMA, 8 : TELEFONO 0121-83910 : TELEFAX 0121-83943 : a mail gomune fenestrelle@perosa.it CODICE FINCALE: 85003090017 : PARTITA IVA: 94897750016

REGOLAMENTO DEL MERCATO SU AREA PUBBLICA

Art. 1 Ubicazione area mercatale

Attuale situazione (ordinanza sindacale del 10.10.2001):

Ubicazione	Giorno	Banchi Ambulanti	Banchi Produttori-agricoltrori
P.za della Fiera - Capoluogo	Domenica	14	3

Prossima situazione:

Ubicazione	Giorno	Banchi Ambulanti	Banchi Produttori-agricoltrori
Viale Martiri della libertà - Capoluogo	Domenica	14	3 (posteggi n.1-2-3)

Art 2 Giorno ed orario di svolgimento.

Il Mercato ha luogo il giorno di domenica mattina, dalle ore 8 alle ore 13,30.

L'accesso ai posteggi non può essere effettuato prima delle ore 7,30.

I titolari di posto fisso entro le ore 8 devono aver installato il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.

Per gli ambulanti che effettuano la spunta l'orario è fissato alle ore 8.

Non è consentito per gli spuntisti di installarsi prima delle ore 8, e non è concesso a nessun ambulante di lasciare il posto prima delle 12 fatti salvi i casi di gravi intemperie o di comprovata necessità (nel quale ogni operatore è tenuto a facilitare il transito di sgombero).

Non possono essere prese presenze agli spuntisti se vi sono ancora posti liberi e gli stessi rifiutano di piazzarsi, le presenze saranno prese solo se esauriti i posti disponibili in ordine di graduatoria vi sono ancora commercianti presenti.

Entro le ore 14 tutti gli operatori devono aver sgomberato l'intera area di mercato affinché si possa effettuare la pulizia di detta area in modo adeguato.

Art. 3 Sospensione e trasferimenti (anche temporanei).

Il mercato può essere trasferito (anche temporaneamente) o temporaneamente sospeso per motivi di carattere igienico sanitario, di viabilità, di sicurezza e di pubblico interesse.

Il Comune emette apposita ordinanza contenente le motivazioni di presupposto e le modalità della sospensione o del trasferimento.

Art. 4 Localizzazione, configurazione, articolazione.

L'area di mercato è quella configurata dalla planimetria particolareggiata che al presente si allega per fame parte integrante e sostanziale, dalla quale si evidenziano:

- 1) L'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
- 2) La superficie dei posteggi, nonché il numero progressivo, l'esatta collocazione ed articolazione dei medesimi, ivi compresi quelli destinati ai produttori/allevatori.

Art. 5 <u>Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle</u> attrezzature di vendita.

I banchi, gli autonegozi, le attrezzature devono essere collocate come da planimetria particolareggiata nello spazio appositamente delimitato.

E' vietato occupare spazi al di fuori di quelli segnati per il mercato.

Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di Pronto Soccorso e di emergenza.

Art. 6 Circolazione pedonale e veicolare

Dalle ore 07.30 alle ore 13.30 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, ad eccezione dei mezzi d'emergenza e di pronto soccorso.

E' vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazioni di vendita.

I veicoli per il trasporto della merce d'altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.

Art. 7 Ruolino di mercato.

Presso l'Ufficio di Polizia Municipale deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi in numeri arabi, nonché l'originale della pianta organica (ruolino di mercato), contenente l'indicazione degli estremi d'assegnazione d'ogni concessione della superficie assegnata, della data di scadenza. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali, a riguardo, l'ufficio di Polizia Municipale in collaborazione con l'Ufficio Tecnico, ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento della planimetria e del ruolino e di comunicarlo alla Regione Piemonte ai sensi di legge.

Copia della planimetria e del ruolino è depositato presso il Comando Polizia Municipale per il servizio di vigilanza e limitatamente ai generi alimentari presso l'Unità Sanitaria Locale servizio di igiene pubblica competente per il territorio.

Art. 8 Concessione dei posteggi.

I posteggi vengono concessi, secondo la normativa vigente, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Le concessioni, di durata decennale, sono rinnovabili alla scadenza, a domanda scritta. La domanda, in bollo, deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'anno di scadenza della concessione.

Art. 9 Assegnazione dei posteggi.

Nota: Le modalità d'assegnazione sono stabilite in dipendenza dalla tipologia del mercato cui il regolamento si riferisce, comunque sempre nel rispetto delle disposizioni contenute al Capo II della Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2001 n° 32-2642 Posteggi e altre modalità di partecipazione alle manifestazioni su area pubblica.

Art. 10 Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati.

I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente Art. 2 c. 2, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse pagate.

I posteggi non occupati sono assegnati secondo l'ordine della graduatoria o ruolino di spunta alle ore 8.

Tale graduatoria è compilata dall'Ufficio Polizia Municipale e presso tale ufficio visionabile nelle ore prescritte.

Deve essere costantemente aggiornata e non soggetta a scadenza.

Il commerciante che pur avendo la possibilità di piazzarsi non si piazza non avrà diritto alla presa della presenza, differente invece il caso che tutti i posteggi siano esauriti per l'insediamento e vi siano ancora sorteggianti in questo caso la presenza verrà conteggiata.

Salvo che per particolari motivi di carattere igienico sanitario, il contenuto merceologico dell'autorizzazione è ininfluente ai fini dell'assegnazione dei posteggi di che trattasi.

Art. 11 Riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato

La riassegnazione dei posteggi è effettuata:

in relazione alle opzioni esercitate dai concessionari, chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante da apposita graduatoria, formulata sulla base della data di concessione del posteggio.

A parità di data prevale l'anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche (già ambulantato), desumibile mediante il registro delle ditte di cui al Regio Decreto 20/09/1934, nº 2011, oggi Registro delle imprese;

Le opzioni dei concessionari non devono tuttavia causare pregiudizio alla progettazione del mercato, che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

Art. 12 Posteggi per produttori/allevatori.

Nella planimetria del mercato, alcuni posteggi saranno riservati ai produttori di cui alla legge 59/63.

L'assegnazione avviene previa verifica dei requisiti soggettivi di presupposto, a presentazione di apposita istanza inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

All'assegnazione consegue il rilascio di concessione di posteggio che ha validità decennale rinnovabile a domanda.

I produttori/allevatori sono altresì tenuti al rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento in relazione a giornì ed orari di svolgimento, modalità di accesso e sistemazione delle attrezzature, corrette modalità di vendita, tributi comunali.

Art. 13 Tasse e tributi Comunali.

Le concessioni aventi validità decennale e le concessioni temporanee giornaliere, per l'anno 2003, sono assoggettabili al pagamento dei canoni di concessione posteggi, come determinato con deliberazione del Consiglio Comunale del 20.06.2003, n. 14.

I canoni di concessione posteggi per gli anni successivi sono adottati dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione diventa esecutiva.

I versamenti verranno richiesti tramite reversali di cassa e dovranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di emissione.

Per gli spuntisti il pagamento dei canoni di concessione posteggi temporanei giornalieri avverrà in base al numero di presenze certificate, tramite reversali di cassa e dovranno essere pagate entro 15 giorni dalla data di emissione o mediante versamento diretto nelle mani di incaricati dal Comune che rilascerà apposita quietanza.

A tale scopo gli operatori commerciali su area pubblica sono tenuti a comunicare agli uffici comunali, su apposito modulo, gli estremi per l'invio delle suddette riversali.

Art. 14 Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio.

La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile dall'atto di rilascio ovvero per rinuncia del titolare.

La rinuncia è consentita ai soli titolari di autorizzazione ex art. 1 c. 2, lett. B. della legge 112/91, ad eccezione di coloro in capo ai quali è stata rilasciata un'unica concessione di posteggio. In tale ipotesi la rinuncia comporta la revoca dell'autorizzazione.

Il rinunciante ha diritto alla restituzione dei tributi pagati, limitatamente al periodo di mancata fruizione.

La concessione decennale può essere rinnovata su istanza dell'interessato.

Art. 15 Modalità di vendita e divieti.

Gli operatori hanno l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato.

Al termine delle operazioni di vendita, debbono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere e depositarli negli appositi contenitori.

Il posteggio non deve mai restare incustodito.

Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e dirittì connessi all'esercizio dell'attività.

Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità non possono sporgere oltre mt. 1,30 dalla verticale del limite di allineamento.

I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a mt. 2.

E' vietato annunciare con grida e clamori e mezzi sonori prezzo e qualità delle merci poste in vendita.

E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.

Art. 16 Esposizione del documento.

E' fatto obbligo per ogni singolo operatore di tenere esposto in modo ben visibile apposito cartello, fornito dal competente ufficio comunale, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione e della concessione del posteggio.

Art. 17 Pubblicità dei prezzi.

Il commerciante su aree pubbliche è soggetto all'obbligo dell'esposizione del prezzi ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 31-03-1998, n. 114.

Art. 18 Revoca e decadenza della concessione del posteggio.

La concessione relativa al posteggio è in qualsiasi momento revocabile per motivi di pubblico interesse od utilità pubblica.

Fatta salva la facoltà del Responsabile del Servizio interessato di sospendere o revocare in ogni momento, senza oneri per il Comune, la concessione del posteggio e di assegnare altro in sostituzione, la concessione stessa è dichiarata decaduta per le seguenti cause:

- perdita dei requisiti di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 31.03.1998, n. 114;
- mancato pagamento dei canoni dovuti;
- omesso inizio dell'attività entro mesi sei dalla data di avvenuto rilascio:
- omesso pagamento della tassa T.O.S.A.P.
- mancato utilizzo del posteggio nell'anno solare nei seguenti termini:

a) la decadenza opera a partire dalla diciottesima assenza

Per anno solare, si intende il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Nel calcolo delle assenze non viene tenuto conto dei mercati che, per qualunque causa, non hanno avuto effettivamente luogo, né delle assenze dovute a servizio militare, gravidanza e malattia, purché documentate.

I casi di gravidanza e di malattia dovranno essere certificati da medici di strutture sanitarie pubbliche.

Dell'avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza è data comunicazione, ai sensi della legge n. 241/1990, all'interessato, il quale è invitato a produrre eventuali memorie difensive ed eventuali giustificazioni delle assenze entro il termine di giorni trenta.

- Il Responsabile del Servizio può, con atto motivato, dichiarare definitivamente decaduta la concessione nei seguenti casi:
- ripetute violazioni, anche di diverso carattere fra di loro, alla presente disciplina ed alle relative ordinanze;
- particolare comportamento scorretto del venditore nei confronti del cliente, dei funzionari e addetti alla vigilanza, o per turbativa:
- per non aver tenuto convenientemente il posteggio, in particolare per quanto attiene la pulizia del suolo occupato;
- per aver fatto cosa contraria alla pubblica o privata quiete o alla decenza;
- per cessione, anche parziale, del posteggio ad altri o sostituzione di persona nel godimento del posteggio.

Art. 19 Sanzioni pecuniarie.

1° comma). Chiunque lascia il posto assegnato al mercato con spazzatura non messa dentro gli appositi sacchi chiusi ermeticamente soggiace a una pena pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (sanzione editale pari € 50,00)

2° comma). Chiunque eccede dagli spazi assegnati con il banco, le tende e assimilabile soggiace a una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (sanzione editale pari € 50,00)

- 3° comma). Chiunque con grida o clamori o a mezzi sonori annunci il prezzo della merce o la merce stessa è punito con la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (sanzione editale pari € 50,00)
- 4° comma). Chiunque vende qualsiasi oggetto per estrazione a sorte è punito con la sanzione da £ € 25,00 a € 500,00 (sanzione editale pari € 50,00)
- 5° comma). Chiunque abusivamente occupa un spazio non assegnatoli se in possesso di licenza soggiace ad una sanzione pecuniaria da \in 25,00 a \in 500,00 (sanzione editale pari \in 50,00) se non in possesso di licenza segue la normativa nazionale.
- 6° comma). Chiunque in possesso di licenza smonta dopo l'ora stabilita delle 14,00 soggiace a una pena pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (sanzione editale pari € 50,00). Chiunque senza giustificato motivo abbandona l'area prima delle 12 soggiace alla pena pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (sanzione editale pari € 50,00)
- 7° comma). Chiunque avendo partecipato alla spunta ed avendo ottenuto un posto non si piazza o va via prima del tempo stabilito senza giustificato motivo soggiace ad una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (sanzione editale pari € 50,00).

Art. 20 Norme di riferimento

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento al D.Lgs. 31 marzo 1998 nº 114 e alla Deliberazione della Giunta Regionale 02 aprile 2001 nº 32-2642.

Art. 21 Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 07 agosto 1990 n° 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 22 Entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dello Statuto Comunale.

Allegato:

A) Planimetria dell'area destinata al mercato.

